



Allegato 4:
Prove Tecniche di Abilitazione

Pagina:
1 di 5

PROVE TECNICHE DI ABILITAZIONE



1 PREREQUISITI

Le Prove Tecniche di Abilitazione possono essere eseguite a discrezione del relativo DSO sulla singola Risorsa Distribuita o su un aggregato di Risorse Distribuite afferenti il medesimo BSP.

Preliminarmente all'esecuzione delle prove tecniche di abilitazione il relativo BSP ha l'obbligo di fornire al DSO una descrizione tecnica in cui si illustrano le caratteristiche della(e) Risorsa(e) Distribuita(e), la composizione in termini di asset (ad es. wallbox, sistemi di accumulo elettrochimico, etc.), le caratteristiche degli asset, le modalità di scambio dati tra PGUI e i sistemi di gestione degli asset, nonché le modalità di controllo degli asset ai fini della fornitura dei servizi ancillari.

Le prove tecniche di abilitazione avverranno in una giornata concordata tra il DSO e il BSP e comunque non prima che il Flexibility Register abbia a disposizione un numero sufficiente di misure che consentano il calcolo della Baseline¹ della(e) Risorsa(e) Distribuita(e) oggetto delle prove.

Il BSP dovrà comunicare al DSO una finestra di disponibilità temporale in cui è in grado di fornire una **Modulazione di prova a salire (a scendere)** con una **Quantità** (kW) non inferiore al 100% della **Potenza attiva a salire² (Potenza attiva a scendere²)**.

La durata minima della finestra di disponibilità temporale di cui sopra è indicata nella tabella di seguito riportata. Il DSO si riserva di richiedere, all'interno della finestra di disponibilità comunicata, la fornitura della **Modulazione di prova** per una durata minima e una durata massima pari a quella indicata nella successiva tabella.

Si precisa inoltre che:

- la data-ora di inizio della finestra di disponibilità non può essere precedente al terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta di svolgimento delle prove tecniche;
- il BSP non può presentare una nuova richiesta di svolgimento delle prove tecniche con riferimento alla(e) Risorsa(e) Distribuita(e) per le quali il DSO non abbia già comunicato l'esito di una prova tecnica precedentemente effettuata, nel rispetto in ogni caso dei termini indicati nel presente Allegato.

DURATA MINIMA DEL PERIODO DI PROVA*	DURATA MASSIMA DEL PERIODO DI PROVA*	FINESTRA DI DISPONIBILITA**
15 min	Pari al Tempo Massimo di Fornitura ²	Tempo Massimo di Fornitura + 120min

¹ Così come definita all'Articolo 18 del Regolamento

² Valore dichiarato dal BSP per la Risorsa Distribuita e presente nel Flexibility Register



(*) il tempo di attivazione non è compreso all'interno dei valori riportati in tabella.

Si precisa che la **Modulazione di Prova** dovrà essere concorde con il verso per cui è richiesta l'abilitazione. Nel caso in cui tale richiesta si riferisca ad entrambe le modalità, il BSP dovrà fornire due finestre temporali disgiunte tra loro, con le caratteristiche sopra esposte, eventualmente anche in giorni differenti. I quantitativi di energia movimentati durante le prove tecniche non saranno soggetti ad alcuna remunerazione.

Le prove tecniche di abilitazione potranno essere rinviate a nuova data mutuamente concordata, senza che il rinvio sia in alcun modo assimilato ad un esito negativo della prova:

- a) su motivata richiesta del BSP, sino a 12 ore prima l'inizio della suddetta finestra di disponibilità temporale;
- b) su motivata richiesta del DSO, anche dopo l'inizio della prova, per esigenze legate alla gestione della rete elettrica.

2 ESECUZIONE DELLE PROVE

Il DSO invia al PGUI della Risorsa Distribuita in oggetto il **Setpoint di Prova** da eseguire durante l'esecuzione delle prove.

Il **Setpoint di Prova** conterrà le seguenti informazioni minime:

- l'ora di inizio della modulazione T_1 (hh:mm)
- l'ora di fine della modulazione T_2 (hh:mm)
- la potenza X_{prova} (kW)

La Risorsa Distribuita dovrà:

- iniziare la modulazione al tempo $T_1 - T_{XMAX}$ (con T_{XMAX} tempo massimo di attivazione minore o uguale a 15min);
- portare la potenza scambiata al PoD al valore pari a X_{prova} al tempo T_1 ;
- mantenere la potenza scambiata al PoD al valore X_{prova} sino al tempo T_2 .

I tempi T_1 , T_2 saranno individuati al minuto 00, 15, 30, 45.



3 VALUTAZIONE DELLA PROVA

La prova di cui sopra si considera superata con esito positivo se viene soddisfatta la seguente condizione:

$$\frac{\sum_{k=1}^n |X_{prova} - c_k|}{\sum_{k=1}^n |X_{prova} - Baseline_k|} = < \mathbf{10\%} \quad (\text{soglia di tolleranza})$$

dove:

- k è l'indice dei quarti d'ora compresi tra T_1 e T_2
- c_k è la potenza media in immissione e/o in prelievo (kW) relativa al k-esimo quarto d'ora misurata al PoD
- $Baseline_k$ rappresenta la Baseline, come descritto all'Articolo 20.3 del Regolamento

Si precisa inoltre che, quando applicabile, affinché la prova tecnica sia valida, il conteggio dei quarti d'ora k deve essere almeno pari a 3 e qualora tale condizione non sia verificata, la prova viene considerata non valida ma non viene conteggiata nel numero massimo di tentativi di cui al successivo paragrafo.

4 ESITO DELLE PROVE

In caso di esito positivo delle prove tecniche di abilitazione, il DSO ne dà comunicazione al BSP.

In caso di esito negativo delle prove tecniche di abilitazione, il DSO ne dà motivata comunicazione al BSP e questi ha facoltà di richiederne la ripetizione fino ad un massimo di ulteriori tre volte nell'arco di 90 giorni lavorativi dalla prima.

In caso di esito negativo delle prove tecniche di cui al precedente alinea, il BSP non può richiedere per la medesima Risorsa Distribuita ulteriori prove di abilitazione prima che siano trascorsi 180 giorni dalla data di fallimento delle prove, a meno che il BSP non abbia modificato i parametri originaria della relativa Risorsa Distribuita le cui prove di abilitazione hanno avuto esito negativo coerentemente con le evidenze emerse dalle medesime prove.